

Allegato "B" al numero	47450	di Raccolta
ASSOCIAZIONE		
AMICI CENTRO ONCOLOGICO "PIETRO BIANUCCI" ODV		
Statuto		
Preambolo		
Origine dell'Associazione		
1. Su iniziativa della prof.ssa Bossi Maria Rosa vedova Bianucci, del dott. Brema Fulvio e della dott.ssa Pastorino Gisella, in data 28 aprile 1986, è stata costituita, per atto pubblico, l'Associazione AMICI CENTRO ONCOLOGICO "PIETRO BIANUCCI" con sede, in allora, a Savona, in Corso Italia presso il servizio di Oncologia dell'Ospedale San Paolo. 2. Con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 3.718 del 26 settembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione e successive modificazioni, con atto prot. n. 2.860/97 Regione Liguria. 3. Dal 13 dicembre 1995 l'Associazione è iscritta, in forza di Decreto n. 1.040, nel Registro regionale del Terzo Settore - sezione Organizzazioni di Volontariato (OdV) - della Regione Liguria con codice di iscrizione n. SN-SV-ASO052/95. 4. L'Assemblea, in data 16 marzo 2021 ha deliberato di adeguare lo statuto dell'Associazione alla disciplina generale di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modificazioni e integrazioni.		
Articolo 1		
Denominazione, sede e ambito di intervento		
1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE AMICI CENTRO ONCOLOGICO "PIETRO BIANUCCI" che assume la forma giuridica di Associazione. 2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente - di seguito per brevità detto "organizzazione" oppure "associazione" - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Savona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.		
Articolo 2		
Finalità e Attività		
1. L'organizzazione persegue - senza scopo di lucro e limitatamente all'interno del territorio della Regione Liguria - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: - interventi e prestazioni sanitarie [lett. b)];		

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c)];-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i)];-----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lett. u)];-----

2. In particolare, e compatibilmente con le Finalità e Attività sopra elencate, l'Organizzazione, apartitica e aconfessionale, opera per il sostegno dei malati in trattamenti oncologici e del personale sanitario della Struttura Complessa di Oncologia dell'ASL2 del Savonese, presidio di Savona sita in via Genova (o altra sede o dislocazione di essa), di seguito, per brevità, "Struttura" ed è dedicata a:-----

a) **FORMAZIONE** in ambito oncologico del personale sanitario del presidio di Savona, (con possibilità di inserimenti del personale del Presidio di Ponente solamente sino a quando rimarrà unica la struttura complessa Savona- Pietra Ligure) attivamente e continuamente collaborante con la Struttura, mediante:-----

- concessione di incentivi, contributi, sponsor per la partecipazione a corsi, congressi, gruppi di studio e progetti, anche in collaborazione con Privati, Enti pubblici, Strutture private e/o del Terzo settore;-----
- acquisto di libri, riviste scientifiche, anche online, relative al solo ambito e materia in cui opera l'Associazione.-----

Nell'ambito della formazione, il consiglio di amministrazione potrà, discrezionalmente, valutare richieste formative eventualmente provenienti da strutture collaboranti con la struttura di oncologia, quando per materia, riguardino la diagnosi, il trattamento, l'assistenza al malato oncologico e fino ad un importo massimo del 25% di quanto stanziato e deliberato nell'assemblea ordinaria annuale.--

b) **MIGLIORAMENTO** della qualità di vita dei pazienti oncologici della Struttura attraverso:-----

- laboratori di attività ricreative per pazienti in corso di trattamento oncologici;-----
- supporti economici a chi di essi versi in Stato di effettiva necessità economica comprovata ed accertata dal consiglio di amministrazione;-----
- acquisto di arredi, apparecchiature sanitarie o materiali utili alla attività della medesima Struttura.-----

c) **RACCOLTA FONDI** per finanziare le attività di interesse generale

- sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa - median-

te la sollecitazione al pubblico, sia attraverso la concessione od erogazioni di beni e/o servizi di modico valore, che, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari, e/o mediante attività promozionali, organizzazione e/o partecipazione e/o collaborazione a manifestazioni ed eventi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.-----

3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

Articolo 3

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Articolo 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.-----

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. Per le persone fisiche è requisito necessario di adesione il compimento della maggiore età (in caso di minori di anni 18, la domanda dovrà essere sottoscritta anche dall'esercente la potestà su di essi). Per gli enti privati o pubblici è requisito necessario di adesione il possesso di una sede in Italia.-----

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il lo-

ro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. I soggetti che intendono diventare soci devono fare domanda scritta, con indicazione del domicilio cui l'associazione farà pervenire tutte le comunicazioni sociali (con onere del socio di comunicare le variazioni di esse) e corredata dai documenti attestanti i dati del richiedente ed altri elementi utili ai fini dell'esame delle domande.-----

5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.-----

6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----

7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:-----

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;-----

- mancato versamento della quota associativa; La morosità del socio verrà prima comunicata all'interessato, con invito a adempiere. Ove non sanata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato.-----

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione verrà sancita e dichiarata dall'Assemblea, con atto motivato e votazione segreta.-----

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.-----

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:-----

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;-----

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;-----

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;-----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione-----

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;-----

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'articolo

29 del D.Lgs. 117/17.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni - ad eccezione dell'organo di controllo e dell'Organo di revisione che hanno durata di un anno - e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**Assemblea degli associati**-----

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.-----

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.-----

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.-----

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.-----

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.-----

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.-----

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti pre-

senti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-----

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

14. Il Presidente delle riunioni verifica la qualità e rappresentanza dei presenti, nonché i partecipanti alle votazioni, coadiuvato da due scrutatori espressi dall'Assemblea.-----

15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sull'esclusione degli associati;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Organo di amministrazione**-----

1. Organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione.-----

2. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea. Sono previsti inoltre due membri onorari - a vita degli stessi - nelle persone della Dott.ssa Elena Bianucci che riveste anche la carica di Presidente onorario dell'Associazione e del Prof. Brema Fulvio quale soggetto cofondatore dell'Associazione. I membri onorari non concorrono alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi e possono partecipare alle adunanze dell'Organo, senza diritto di voto, con funzioni consultive.-----

3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge in proprio seno - tra i componenti diversi dal componente di diritto:-----

- a. il Presidente;-----
- b. il Vicepresidente;-----
- c. il Segretario che redige i verbali e gli atti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione;-----
- d. il Tesoriere che redige le proposte di bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni contabili da proporre al Consiglio di Amministrazione. Tali proposte sono esaminate dal Consiglio di Amministrazione e, se approvate, sottoposte all'Assemblea ordinaria dei Soci per ogni esercizio.-----
5. Il Consiglio di Amministrazione affida incarichi specifici ad altri propri componenti, con apposite deliberazioni, anche per determinati periodi di mandato.-----
6. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----
7. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----
8. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----
9. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.-----
11. Verificandosi i presupposti di cui al comma precedente, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.-----
12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea uti-

le.-----
13. Il Presidente della riunione affida l'incarico di redigere il verbale ad altro consigliere in caso di assenza del segretario e, delle riunioni, saranno redatti i verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario.-----

14. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:-----
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;-----
- amministra l'organizzazione;-----
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;-----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.-----

15. La rappresentanza dell'Associazione - in assenza del Presidente e del Vicepresidente - spetta agli altri componenti del Consiglio nell'ordine indicato al precedente comma 4 o, in mancanza di questi al componente di maggiore anzianità.-----

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.----

-----**Articolo 11**-----

-----**Presidente**-----

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----**Articolo 12**-----

-----**Collegio dei Proviviri**-----

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.-----
2. Ad esso sono demandate tutte le controversie tra soci relative a rapporti sociali o violazioni statutarie, nonché quelle tra soci ed altri organi dell'Associazione.-----
3. Ogni socio od ogni organo ha diritto di sottoporre al Collegio questioni che ritenga di competenza dello stesso, mediante illustrazione scritta da far pervenire al Collegio presso la sede sociale.-----
4. Il Presidente informerà il Presidente del Collegio se già eletto, oppure convocherà il collegio per gli adempimenti di competenza dello stesso.-----
5. Il Collegio, nella sua prima riunione, eleggerà un proprio Presidente cui sono demandate le convocazioni e la Presidenza delle riunioni.-----
6. Il Collegio giudicherà senza formalità, fatti salvi i principi della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e il diritto di difesa.
7. Il Consiglio di Amministrazione deve essere informato dei procedimenti esistenti avanti al Collegio e può intervenire in quelli che riguardino violazioni statutarie o questioni riguardanti organi dell'Associazione.-----
8. In esito a ciascun procedimento, il Collegio emetterà le proprie decisioni che dovranno essere raccolte in apposito libro sociale.-----
9. Quando comportino la cessazione della qualità di socio, dovranno essere sottoposte all'Assemblea ordinaria per le definitive deliberazioni in merito.-----
10. In caso di dimissioni o il venir meno, per altre cause statutariamente previste, dei componenti del Collegio dei Proviviri, il Consiglio di Amministrazione dichiarerà il subentro del primo dei candidati a tale carica che risulti non eletto dall'Assemblea, fino ad esaurimento. Nel caso di inesistenza di non eletti, provvederà come al venir meno di un proprio componente.-----

Articolo 13

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----
2. L'organo di controllo:-----
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;-----

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Articolo 14

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.-----

Articolo 15

Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.-----

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.-----

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

5. Con il bilancio consuntivo e preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una relazione di gestio-

ne.

6. I documenti saranno a disposizione dei soci per le consultazioni almeno dieci giorni lavorativi (esclusi sabati, domenica e festivi) presso la sede, prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi.

7. Il consiglio di amministrazione farà pervenire all'organo di controllo e di revisione la proposta dei bilanci e la propria relazione entro 15 giorni dall'adozione, onde tale organo disponga di ulteriori 15 giorni prima dell'Assemblea chiamata all'esame dei bilanci, per redigere le proprie osservazioni in apposita relazione che dovrà, del pari, essere esaminata dall'Assemblea prima di ogni delibera relativa.

Articolo 17

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18

Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. I libri relativi all'organo di controllo e revisione restano presso il professionista eletto per tutto il mandato dello stesso che avrà durata annuale. Al termine del mandato tale professionista dovrà depositare i libri presso la sede dell'associazione.

3. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'organizzazione, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta formulata al competente organo.

Articolo 19

Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati, costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associa-

zione.-----

4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.-----

-----**Articolo 22**-----

-----**Disposizioni finali**-----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.-----

FIRMATO: LILIANA PELUFFO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.-----